



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE  
"TRICASE VIA APULIA"**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL. 0833-544236 -C. M. LEIC 87500X  
E-MAIL : [LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT](mailto:LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT) - E-MAIL CERTIF.: [LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT) - Sito Web: [www.apuliascuola.edu.it](http://www.apuliascuola.edu.it)

**DOCUMENTO SULL'ESAME DI STATO  
CONCLUSIVO DEL  
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**a.s. 2020/2021  
(ad integrazione PTOF 2019/2022)**

*Deliberato dal Collegio dei Docenti del 19/05/2021*

#### Riferimenti normativi

D.P.R.122/2009 - Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170, recante - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

D.M. 254/2012 - Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

C.M. 3/2015 - Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami di stato

D.M. 741 del 3/10/2017 - Regolamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

D.M. 742 del 3/10/2017 - Regolamento delle modalità per la certificazione delle competenze

Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze e Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione

Circolare MIUR 7885 del 09/05/2018 – Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

D.M. 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

O.M. 52/2021 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (l'ordinanza costituisce il recente riferimento normativo in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021 a seguito dell'emergenza Coronavirus-Covid19)

## **Premessa**

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), utilizzano un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro apprendimenti.

Di conseguenza, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

## **Requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato**

Si riportano i criteri di ammissione e valutazione delle alunne e degli alunni e i criteri di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, stabiliti nel PTOF 2019/2022. L'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, prevista anche in caso di non raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline, viene presa in considerazione alle seguenti condizioni:

- Non più di cinque insufficienze lievi;
- Non più di due insufficienze gravi e tre lievi;
- Non più di tre insufficienze gravi.

Si precisa che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5 , insufficienza grave la valutazione 4.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## **Criteri per la non ammissione:**

- mancata acquisizione da parte dell'alunno delle strutture e dei concetti di base che determinano la specificità di tre o più discipline con riferimento al percorso triennale;
- assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da rendere impossibile una strutturazione, anche semplice, degli apprendimenti oggetto del percorso triennale dal punto di vista discorsivo e logico;
- mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nell'ambito delle aree disciplinari;
- mancanza/discontinuità dell'impegno, interesse, partecipazione, dimostrate anche nei percorsi di recupero deliberati dai consigli di classe secondo la normativa vigente, come condizione indispensabile di efficacia dell'azione formativa e didattica.

La non ammissione è prevista, inoltre, come estrema ratio, quale unica possibilità di recupero delle insufficienze o una risorsa per il rinforzo della situazione psicofisica globale dell'alunna/o, anche in accordo con la famiglia.

Il Consiglio di Classe delibera con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunno/a all'Esame di Stato tenuto conto dei criteri stabili dal collegio docenti.

**L'ammissione** all'esame di Stato espressa dal Consiglio di Classe prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado, ed è formulata secondo i seguenti criteri:

- la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:

**1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;**

- la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno.

A chi ha raggiunto la media dell'8 nei primi due anni, il Consiglio di classe può attribuire un bonus di 0,5.

- le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva, nel caso di alunni ripetenti;
- il voto I.R.C. non è incluso nella media .

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, alle famiglie viene effettuata con idonee modalità preventiva comunicazione. Il voto di ammissione nonché i voti di ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. In sede di ammissione il Consiglio di classe provvede alla compilazione di un ulteriore documento denominato Certificazione delle competenze.

### **Certificazione delle competenze (art. 9 d. Lgs. 62/2017 – Linee guida D.M.742/2017)**

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

(Art. 6 del DPR n.122/09) Nel primo ciclo dell'istruzione, alla fine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado, la normativa vigente prevede la compilazione di un ulteriore documento denominato Certificazione delle competenze. La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

La valutazione della competenza non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto di un processo di:

- valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti loro proposti;
- osservazione dell'operatività degli alunni per riconoscere l'evoluzione dei processi di autonomia, la capacità di collaborare nel gruppo ... tutti quei comportamenti, cioè, che si imparano facendo;
- valutazione complessiva dell'alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio sapere e la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di volta in volta vengono proposte.

Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita dello studente, con la Certificazione delle competenze l'intento è quello di fornire informazioni puntuali sui livelli di

competenza degli studenti in relazione a criteri di carattere generale quali la trasparenza, la comparabilità, il riconoscimento delle qualifiche e/o dei diplomi mediante livelli di riferimento e principi comuni di certificazione validi non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche in tutta Europa.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D. M. 3/10/ 2017, n. 742. È redatto in sede di scrutinio finale e rilasciato alle alunne e agli alunni candidati che hanno superato l'esame di Stato.

La certificazione fa riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime e consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Ai sensi dell'art.6 dell'OM 52/2021 gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni.

Il Consiglio di Classe nella compilazione del Certificato delle Competenze terrà conto anche dei livelli di competenza rilevati:

- dall'osservazione sistematica degli alunni e delle alunne durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;
- dai risultati conseguiti (prodotti realizzati, prove esperte etc) nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa.

### **Svolgimento dell' Esame di Stato**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. (art.1 c. 2 OM 52/2021).

L' esame è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa (art. 8 D. Lgs 62/2017).

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato come di seguito precisato.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per il percorso a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Il Dirigente Scolastico (Circolare MIUR 1865 10/10/2017) comunica al Collegio Docenti:

- il calendario delle operazioni d'esame;
- la data della riunione preliminare;
- le date del colloquio;
- le date delle prove suppletive.

In sede di riunione preliminare si definiscono:

- ordine di successione delle classi per i colloqui;
- i criteri per la valutazione delle prove;
- le modalità organizzative e le certificazioni per le alunne e gli alunni DVA e DSA.

### **Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza (art.9 OM 52/2021)**

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.

Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

### **Commissioni d'esame**

La commissione d'esame, presieduta dal Dirigente Scolastico o dal docente (di scuola secondaria di primo grado) suo delegato, è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.

Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze, compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli Consigli di Classe.

### **Prova d'esame**

Ai sensi dell'OM 52/2021 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

### **Criteri per la realizzazione dell'elaborato**

L'elaborato è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.

È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

La tematica

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

### **Modalità per l'attribuzione della valutazione finale**

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Valutazione delle Prove d'esame**

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva per ciascuno alunno. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi, su proposta della sottocommissione, può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Esito dei Candidati Privatisti L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Alunni Assenti durante le Prove d'esame Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Pubblicazione Esiti delle Prove d'esame Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

### **Voto finale d'esame**

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame che consta della prova orale, come sopra precisato.

### **Attribuzione della lode**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti indicatori:

- di essere stato ammesso con una media non inferiore a 10/10

- aver riportato la votazione di 10/10 nel colloquio orale

### **Pubblicazione dell'esito**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

### **Alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

Si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/ 2017 :

“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 2.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee o semplificate a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D.Lgs.62/2017.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

### **Disturbi Specifici Di Apprendimento**

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

**RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME  
(proposta alla Commissione d'Esame)**

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRITTORE</b>	<b>VOTO</b>
<b>Pertinenza alla tematica</b>	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato in modo completo e approfondito.	<b>10</b>
	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato in modo completo.	<b>9</b>
	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato, in modo abbastanza completo.	<b>8</b>
	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato, in modo essenziale.	<b>7</b>
	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato nelle linee generali.	<b>6</b>
	La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell'elaborato in modo incompleto e/o superficiale.	<b>5</b>
<b>Rielaborazione personale e originale della tematica</b>	La rielaborazione delle informazioni è creativa e critica.	<b>10</b>
	La rielaborazione delle informazioni è originale.	<b>9</b>
	La rielaborazione delle informazioni è abbastanza originale.	<b>8</b>
	La rielaborazione delle informazioni è abbastanza personale.	<b>7</b>
	La rielaborazione delle informazioni è semplice.	<b>6</b>
	La rielaborazione delle informazioni è confusa e frammentaria.	<b>5</b>
<b>Collegamento fra le varie discipline di studio</b>	Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega le discipline con padronanza e in modo organico.	<b>10</b>
	Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega le discipline in modo accurato.	<b>9</b>
	Individua le relazioni logiche tra gli argomenti e collega la maggior parte delle discipline in modo organico.	<b>8</b>
	Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti e collega le discipline in modo corretto.	<b>7</b>
	Mette in relazione e collega le discipline in modo in modo semplice.	<b>6</b>
	Mette in relazione e collega le discipline in modo confuso e lacunoso.	<b>5</b>

<b>Padronanza della lingua italiana e capacità espositiva</b>	Espone in modo espressivo con un linguaggio appropriato e ricco.	<b>10</b>
	Espone in modo preciso con un linguaggio pertinente e vario.	<b>9</b>
	Espone in modo chiaro con un linguaggio pertinente.	<b>8</b>
	Espone in modo chiaro con un linguaggio semplice, ma pertinente.	<b>7</b>
	Espone in modo approssimativo con un linguaggio generico.	<b>6</b>
	Espone con difficoltà utilizzando un linguaggio impreciso e stentato.	<b>5</b>
<b>Capacità di pensiero critico e riflessivo, di argomentazione e risoluzione dei problemi.</b>	Disinvolta e sicura	<b>10</b>
	Sicura	<b>9</b>
	Buona	<b>8</b>
	Discreta	<b>7</b>
	Accettabile	<b>6</b>
	Difficoltosa	<b>5</b>
<b>Competenze di Educazione civica</b>	Notevoli	<b>10</b>
	Valide	<b>9</b>
	Complete	<b>8</b>
	Abbastanza complete	<b>7</b>
	Parziali	<b>6</b>
	Modeste	<b>5</b>
<b>Abilità di produzione (Prodotto artistico- tecnico pratico)</b>	Ha usato gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa e originale.	<b>10</b>
	Ha usato gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa.	<b>9</b>
	Ha usato gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione personale.	<b>8</b>
	Ha usato gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione apprezzabile.	<b>7</b>
	Ha usato gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione accettabile.	<b>6</b>

	Ha usato con difficoltà gli strumenti e i materiali, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per una produzione incerta.	<b>5</b>
<b>Utilizzo degli strumenti tecnologici (prodotto multimediale)</b>	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie in modo creativo e originale.	<b>10</b>
	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie in modo creativo.	<b>9</b>
	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie in modo efficace.	<b>8</b>
	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie in modo completo.	<b>7</b>
	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie in modo semplice.	<b>6</b>
	Ha utilizzato gli strumenti e le tecnologie con difficoltà.	<b>5</b>
<b>Organizzazione dell'elaborato (testo scritto)</b>	L'elaborato è approfondito e ricco di considerazioni personali. Le parti sono tra loro ben collegate.	<b>10</b>
	L'elaborato è equilibrato, pertinente, approfondito e completo.	<b>9</b>
	L'elaborato è pertinente e completo.	<b>8</b>
	L'elaborato è completo e articolato.	<b>7</b>
	L'elaborato è articolato, ma semplice.	<b>6</b>
	L'elaborato è approssimativo.	<b>5</b>

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tricase Via Apulia"

Alunno/a \_\_\_\_\_

**GRIGLIA STRUTTURATA PER IL GIUDIZIO FINALE**

<b>La sottocommissione, tenuto conto del curriculum scolastico, visto il giudizio di ammissione, analizzati i risultati della prova d'esame, dichiara che il/la candidato/a ha acquisito una preparazione culturale...</b>	eccellente	<b>10</b>
	ampia/notevole	<b>9</b>
	valida/considerevole	<b>8</b>
	apprezzabile	<b>7</b>
	essenziale/accettabile	<b>6</b>
	modesta/insufficiente	<b>5</b>
<b>Ha saputo effettuare i collegamenti fra le varie discipline di studio con...</b>	naturalzza e padronanza	<b>10</b>
	coerenza	<b>9</b>
	sicurezza	<b>8</b>
	facilità	<b>7</b>
	superficialità	<b>6</b>
	difficoltà	<b>5</b>
<b>e si è espresso/a con un linguaggio... ,</b>	ricco e appropriato	<b>10</b>
	pertinente e vario	<b>9</b>
	pertinente	<b>8</b>
	semplice ma pertinente	<b>7</b>
	generico	<b>6</b>
	Impreciso e stentato	<b>5</b>
<b>rielaborando le informazioni in modo...</b>	creativo e critico	<b>10</b>
	originale	<b>9</b>
	abbastanza originale	<b>8</b>
	abbastanza personale	<b>7</b>
	semplice	<b>6</b>
	confuso e frammentario	<b>5</b>
<b>Ha dimostrato di avere una..... capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo e di risoluzione dei problemi.</b>	disinvolta e sicura	<b>10</b>
	sicura	<b>9</b>
	buona	<b>8</b>
	discreta	<b>7</b>
	accettabile	<b>6</b>
	difficoltosa	<b>5</b>
<b>Il livello di formazione generale e di sviluppo della personalità risulta nel complesso...</b>	ottimo	<b>10</b>
	distinto	<b>9</b>
	buono	<b>8</b>
	discreto	<b>7</b>
	sufficiente	<b>6</b>
	insufficiente	<b>5</b>